



**COMUNE DI TAINO**  
Provincia di Varese

## **Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

**Delibera N. 11 del 24/04/2024**

**Oggetto : TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** , addì **VENTIQUATTRO** del mese di **APRILE** alle ore **18:00** , nella sede consiliare del Comune di Taino, convocato in ossequio alle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ordinaria, in Prima convocazione ed in forma pubblica.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i signori:

<b>Qualifica</b>	<b>Componente</b>	<b>Presenza</b>
<b>SINDACO</b>	<b>GHIRINGHELLI STEFANO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>CONSIGLIERE</b>	<b>BAGLIONI DARIO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>CONSIGLIERE</b>	<b>MEROLA SARA</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>CONSIGLIERE</b>	<b>TRESCA MARCO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>CONSIGLIERE</b>	<b>RIBECO LORENZO FRANCESCO</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>CONSIGLIERE</b>	<b>RIBONI FABIO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>CONSIGLIERE</b>	<b>ORSELLI FULVIO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>CONSIGLIERE</b>	<b>BERRINI STEFANO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>CONSIGLIERE</b>	<b>GIOLA MANUELA</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>CONSIGLIERE</b>	<b>BIELLI GIANLUIGI</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>CONSIGLIERE</b>	<b>PERSICO LAURA MARIA ANTONIETTA</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>CONSIGLIERE</b>	<b>CANCER EMILIO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>CONSIGLIERE</b>	<b>MARRAS ALESSANDRO</b>	<b>ASSENTE</b>

PRESENTI: 11      ASSENTI: 2

Presiede **il Sindaco Stefano Ghiringhelli**

Partecipa all'adunanze ed è incaricato della redazione del presente verbale **il Segretario Comunale Dott.ssa Michelina Di Matteo**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che la Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 ha istituito a far data dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tale tributo sostituisce tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;

PRESO ATTO che il Comune di Taino, avendo realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, applica la tari puntuale in luogo della TARI e nella commisurazione della stessa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le “Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

CONSIDERATO che:

- l’art. 652 L. 147/2013 recita: “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato”;
- ai sensi del successivo comma 683, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- con deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF della ARERA (Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente) l’Autorità procedeva ad approvare il Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022- 2025, definendone ambito di applicazione, definizione delle componenti di costo e procedure di approvazione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, che viene disposto dal gestore del servizio e deve essere trasmesso all’Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che ARERA ha reso disponibili e pubblicato sul sito web istituzionale la Determinazione n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, tramite la quale l’Autorità ha approvato i documenti necessari per l’approvazione del PEF Tari 2022-2025, ovvero i tool di calcolo del PEF, lo schema da trasmettere e la relativa guida alla compilazione, la relazione di accompagnamento e le dichiarazioni di veridicità.

DATO ATTO che nel Piano Finanziario sono individuati i criteri per la TARI puntuale:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche;
- b) la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e a quelle non domestiche.

DATO ATTO che la deliberazione ARERA n.443/2019 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

DATO ATTO che nel caso del Comune di Taino, come in tutta la Lombardia, l'Ente di governo dell'Ambito (Egato) non è stato costituito e che pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune stesso;

DATO ATTO che il gestore Comune di Taino e il gestore Econord spa hanno trasmesso all'Ente Territorialmente Competente – Comune di Taino - ognuno per la propria competenza i propri PEF grezzi al fine delle verifiche di coerenza e della successiva stesura del PEF 2022-2025 predisposto secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 158/99, come rivisto e integrato dalle Deliberazioni ARERA 443/2019, 363/2021 e n. 2/DRif/2021;

CONSIDERATO che:

- questo Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 13.05.2022, ha preso atto del Piano Economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022-2025 e relativi allegati;
- con la Delibera 389/2023/R/rif ARERA ha definito le regole per l'aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, confermando l'impostazione generale del MTR-2, ma introducendo al contempo alcune novità:
  - l'introduzione di nuove misure per dare adeguata copertura ai maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 a causa dell'inflazione, assicurando al contempo la sostenibilità della tariffa all'utenza;
  - l'adeguamento del MTR-2 alla sentenza n. 7196/23, relativamente alla valorizzazione dei costi e dei ricavi afferenti alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata;
  - l'introduzione dei criteri di calcolo ai fini del monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata.

RILEVATO che si è rende quindi necessario procedere all'aggiornamento biennale 2024-2025 del predetto Piano;

VERIFICATO che la percentuale di copertura, quantificata sulla base del piano finanziario 2024-2025, garantisce la copertura al 100% dei costi inerenti al servizio per il periodo regolatorio 2024-2025;

CONSIDERATO che la TARI è suddivisa in una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e in una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, ed è articolata in utenze domestiche e non domestiche e la ripartizione dei costi totali del servizio è stabilita dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

DATO ATTO che si è proceduto con esito favorevole alla validazione dell'aggiornamento biennale 2024-2025 del predetto piano finanziario 2022-2025, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestato dall'atto di validazione del PEF effettuata dalla Società PERK Solution;

RITENUTO necessario procedere anche alla determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2024;

PRESO ATTO che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita consentito è pari per l'anno 2024 a € 388.357,00 (arrotondato), pari al **più 4,13%** rispetto al 2023 e pertanto entro il limite massimo di crescita delle tariffe fissato da Arera in +9,6%;

RICHIAMATO l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che “L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

TENUTO conto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale di Varese del 4%;

RICHIAMATO il regolamento comunale di disciplina della Tari approvato con delibera di Consiglio Comunale n.7 del 28.04.2023;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla presa d'atto dell'aggiornamento del Piano Finanziario per la tari anno 2024 redatto dai gestori sopra indicati in osservanza delle recenti determinazioni di ARERA, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO:

- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del DI 228/2021 che stabilisce al 30/04/2024 il termine per validare i Pef tramite l'Egato/Etc e per approvare le tariffe Tari 2024 per i comuni;

VISTO l'articolo 172, comma 1, lettera c) del Tuel;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio tecnico e finanziario ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti espresso con verbale n. 13 del 23/04/2024 (prot. n. 3195 del 24/04/2024);

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti UNANIMI favorevoli legalmente resi:

## **DELIBERA**

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

Di prendere atto dell'aggiornamento del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il biennio 2024-2025 e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito elencati, predisposti dai gestori del servizio - Econord Spa e Comune di Taino -, ognuno per la propria competenza, e redatti secondo il Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) approvato da ARERA (Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente) con deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF ed integrato con Delibera 389/2023/R/rif:

- PEF 2024-2025 Rifiuti MTR ARERA
- Relazione di accompagnamento aggiornamento tariffario biennale PEF 2024-2025
- Dichiarazione di veridicità dei dati dei gestori Comune di Taino e Econord S.P.A.;
- Atto di validazione della Società PERK Solution srl (prot. 3188 del 24/04/2024).

Di dare atto che il suddetto Piano è stato trasmesso al Comune in qualità di Ente territoriale competente, in quanto in tutta la Lombardia, l'Ente di governo dell'Ambito (Egato) non è stato costituito;

Di dare che si è proceduto con esito favorevole alla validazione dell'aggiornamento biennale 2024-2025 del piano finanziario 2022-2025, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessaria, da parte di una società terza, come attestato dall'atto di validazione del PEF 2024-2025, sopra indicato, effettuata dalla Società PERK Solution,

Di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA n. 363/2021, n. 2/2021 e n. 389/2023;

Di dare atto che il Piano Economico Finanziario aggiornato relativo al biennio 2024-2025 ed i documenti allo stesso allegati devono essere trasmessi, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Di approvare di conseguenza le seguenti Tariffe TARI per l'anno 2024 nelle seguenti misure:

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>	
<b>Nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa 2024 (€/mq/anno)</b>
1 componente	€ 0,4358
2 componenti	€ 0,5165
3 componenti	€ 0,5615
4 componenti	€ 0,6104
5 componenti	€ 0,6530
6 o più componenti	€ 0,6841
Uso stagionale	€ 0,5320

La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è calcolata mediante la misurazione puntuale prodotta dai conferimenti in litri del solo rifiuto secco effettivamente conferiti da ogni singola utenza sulla base del seguente parametro:

**COSTO UNITARIO TARIFFA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE: €/LITRO 0,3667**

Sono previsti i seguenti minimi tariffari 2024 per le utenze domestiche per la parte variabile della tassa:

<b>Nucleo familiare</b>	<b>Litri minimi annui per utenza</b>	<b>N. sacchi secco minimi annui per utenza</b>
1 componente	175,00	2,50 da 70 lt
2 componenti	245,00	3,50 da 70 lt
3 componenti	315,00	4,50 da 70 lt
4 componenti	480,00	4,00 da 120 lt
5 componenti	480,00	4,00 da 120 lt
6 o più componenti	480,00	4,00 da 120 lt
Uso stagionale	210,00	3,00 da 70 lt

**UTENZE NON DOMESTICHE**

<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota fissa 2024 (€/mq/anno)</b>
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,2182
2. Campeggi, distributori carburanti, ass. sportive	€ 0,3844
3. Stabilimenti balneari	-
4. Esposizioni, autosaloni	-
5. Alberghi con ristorante	€ 0,6233
6. Alberghi senza ristorante	-
7. Case di cura e riposo	€ 0,7271
8. Uffici, agenzie	€ 0,5558
9. Banche, studi professionali	€ 0,2960
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,5143
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,6753
12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€ 0,4571
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	-
14. Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,3480
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,4259
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 3,1839
17. Bar, caffè, pasticceria	€ 2,5762
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,0752
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	-
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	-
21. Discoteche, night club	-

La parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è calcolata mediante la misurazione puntuale prodotta dai conferimenti in litri del solo rifiuto secco effettivamente conferiti da ogni singola utenza sulla base del seguente parametro:

**COSTO UNITARIO TARIFFA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE: €/LITRO 0,3667.**

Sono previsti i seguenti minimi tariffari 2024 per le utenze non domestiche per la parte variabile:

<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota 2024 minima media categoria (litri/mq/anno)</b>
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 1,9600
2. Campeggi, distributori carburanti, ass. sportive	€ 1,8400
3. Stabilimenti balneari	-
4. Esposizioni, autosaloni	-
5. Alberghi con ristorante	-
6. Alberghi senza ristorante	-
7. Case di cura e riposo	-
8. Uffici, agenzie.	€ 0,4700
9. Banche, studi professionali	€ 0,2700
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,8200
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,7600
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€ 1,6300
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	-
14. Attività industriali con capannoni di produzione	€ 3,6200
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,4900
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 1,4200
17. Bar, caffè, pasticceria	€ 1,5300
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,3700
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	-
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	-
21. Discoteche, night club	-

Di dare atto che le tariffe sopra riportate sono state determinate in conformità al Piano Economico Finanziario Aggiornato 2024 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024, sulla base del totale dei costi e delle risultanze della banca dati dei contribuenti TARI.

Di proporre, ai sensi del vigente Regolamento, per l'anno 2024 due rate di pagamento di pari importo degli avvisi di pagamento TARI inviati dal Comune con le seguenti scadenze: 31 Agosto 2024 e 30 Novembre 2024 con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 Agosto 2024 ed entro febbraio 2025 gli eventuali importi a conguaglio per gli utenti, compresi gli utenti che abbiamo conferito litri oltre i volumi.

Di dare atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2024;

Di dichiarare, con successiva votazione: voti UNANIMI favorevoli espressi nelle forme di legge.  
la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Sindaco  
Stefano Ghiringhelli

il Segretario Comunale  
Dott.ssa Michelina Di Matteo

---